



Oggetto: rimozione e messa in sicurezza dell'amianto negli edifici.

Ordinanza n. 64  
Lì 6/6/2012

## **IL SINDACO**

Premesso che si stanno verificando con sempre maggior frequenza avverse condizioni atmosferiche eccezionali (grandinate, trombe d'aria, ecc.) che causano rilevanti danni alle strutture edilizie;

Vista la necessità di eliminare situazioni di rischio presenti sulle coperture o altri manufatti degli edifici che potrebbero essere danneggiati, mediante attuazione di uno specifico procedimento di bonifica come previsto dal D.M. 06.09.1994;

Visto il Titolo IX, capo 3° del D. Lgs. n. 81/08 "Protezione dei rischi connessi all'esposizione all'amianto";

Vista la Legge 27.03.1992 n. 257 recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Visto il D.M. 06.09.1994 in merito alle metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12 comma 2 della Legge 27.03.1992, n. 257 relativa alla cessazione dell'impiego di amianto;

Considerato inoltre che la parte quarta del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Viste le "linee guida regionali per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto e per la valutazione del rischio", dell'Assessorato Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna;

Al fine di scongiurare il verificarsi di una situazione di pericolo e a tutela della salute pubblica e ritenuto necessario dare la maggiore diffusione possibile alla normativa che regola lo smaltimento e la rimozione dell'amianto dagli edifici;

## **ORDINA**

A tutti i proprietari di immobili (nel caso di condomini, ai rispettivi Amministratori) aventi coperture o altri manufatti di cemento amianto di provvedere, in via cautelativa al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, l'attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati in linea con le norme tecniche del D.M. 06.09.1994 e le "linee guida regionali per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto e per la valutazione del rischio", e precisamente:

- 1) di presentare la scheda allegata alla presente Ordinanza debitamente compilata a firma della proprietà dell'immobile (per i condomini a firma dell'Amministratore), da trasmettere all'Ufficio Protocollo, all'attenzione della Direzione Pianificazione Territoriale – Servizio Ambiente, **entro 90 giorni** dalla data della presente Ordinanza;
- 2) di elaborare, secondo le indicazioni sotto precisate, una dettagliata valutazione del rischio sullo stato di conservazione dei manufatti, effettuando eventualmente un'analisi per la ricerca delle fibre di amianto; la valutazione dovrà stabilire se lo stato di conservazione del materiale presente è classificabile come
  - discreto
  - scadente
  - pessimo
- 3) di indicare, in base all'esito della valutazione del punto precedente, le azioni che si intendono adottare e i tempi di realizzazione delle medesime, specificando gli estremi identificativi della figura designata al controllo e al coordinamento delle attività di manutenzione. Le azioni successive alla suddetta valutazione sono, qualora emergano dalla valutazione del rischio, quelle riportate nella Tab. 1 delle linee guida regionali citate in premessa nonché previste dal D.M. 06.09.1994 (rimozione, sovra copertura, incapsulamento).

La valutazione sullo stato di conservazione dei manufatti di cui al precedente punto 2) dovrà essere eseguita da figura in grado di valutare in modo tecnicamente corretto le condizioni dei materiali in base ai parametri morfologici stabiliti dal citato decreto ed alle linee guida regionali citate in premessa, ed essere edotta sui rischi derivanti dall'esposizione all'amianto e a conoscenza delle procedure idonee ad evitare l'esposizione alle fibre di amianto.

Detta valutazione di cui al punto 2) con l'eventuale proposta di intervento di cui al punto 3) dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Vignola, all'attenzione della Direzione Pianificazione Territoriale – Servizio Ambiente, **entro 180 giorni** dalla data della presente Ordinanza.

### **DISPONE**

Di determinare che la mancata osservazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto all'adempimento della disposizione violata attraverso l'obbligo di compiere o di cessare una determinata attività o la rimessa in pristino dei luoghi, fatte salve le ulteriori sanzioni amministrative applicabili ai sensi della normativa vigente;

Che la presente Ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio on-line e nel sito web del Comune di Vignola;

Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:

- per conoscenza all'AUSL di Modena – Dipartimento di Sanità Pubblica;
- alla Polizia Municipale dell'Unione Terre di Castelli;
- alle Associazioni di categoria;
- all'Associazione degli Amministratori Condominiali, sede di Modena.

**IL SINDACO**  
**dott.ssa Daria Denti**

Allegato all'Ordinanza del Sindaco del Comune di Vignola n..... del .....

**SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLA PRESENZA DI AMIANTO NEGLI EDIFICI**

oooooooooooooooooooo

INDIRIZZO IMMOBILE: \_\_\_\_\_

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PROPRIETA': \_\_\_\_\_

TELEFONO n. \_\_\_\_\_

TIPO DI MATERIALE RILEVATO (esempio: copertura in lastre ondulate, copertura in lastre piane, altro da specificare):

ESTENSIONE DI MASSIMA DELLA SUPERFICIE DEL MATERIALE RILEVATO:

mq. \_\_\_\_\_

CONDIZIONI EVIDENTI DEL MATERIALE (allegare documentazione fotografica)  
barrare le voci di interesse:

- (A) – PRESENZA DI ROTTURE EVIDENTI CON ASPORTAZIONE DI MATERIALE;
- (B) – PRESENZA DI SFALDAMENTI, CREPE, ROTTURE SUPEFICIALI ;
- (C) – PRESENZA DI DETRITI DFRABILI;
- (D) – ALTRO \_\_\_\_\_